



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Seduta del 17/04/2014

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno 2014 addì 17 del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti
CASCIU GERARDO	SI
SPANU BRUNO	SI
COTZA EMANUELE	SI
IBBA MARCO RENATO	SI
SIDDI MARILANDO	SI
FENU CLAUDIA	SI
CORONGIU ALESSANDRA	SI
CABONI ALESSANDRA	SI
CORRIAS ANTONIO	SI
RIZZETTO ALDO TULLIO	SI
MELIS ANTONIO	SI
FENU ROSANNA	SI
SPANU SUSANNA	SI
<i>Totale</i>	Presenti 13

Il Sindaco **CASCIU GERARDO**, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. FAMA' FRANCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

- Sostituzione art. 24 del regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi approvato con delibera di C.C. nr. 26 del 30/05/2003 e istituzione dell'art. 25 bis al fine di consentire l'istituto della compensazione.

VISTA la proposta n. 6/2014 del Sindaco che testualmente recita:

VISTO il proprio regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, approvato con delibera di C.C. nr. 26 del 30/05/2003 ";

VISTO il seguente art. 24 del suddetto regolamento intitolato "Sospensione e dilazione del versamento" così come formulato:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Con determinazione del dirigente, ai debitori di somme certe, liquidate ed esigibili, per la quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate, a specifica domanda debitamente motivata e presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Importo da corrispondere superiore a EURO 500,00;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - Durata massima: ventiquattro mesi;
 - Decadenza dal beneficio connesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
 - Nell'ipotesi che la richiesta di rateazione scaturisca da un provvedimento di accertamento con adesione il pagamento può essere rateizzato con massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano 50.000 euro;
 - Rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, qualora lo stesso sia di un importo superiore a 2.500 euro;
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole o di importi già dilazionati.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattive eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, nei limiti ed alle condizioni indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e dal rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
5. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

RITENUTO che occorre procedere alla modifica dell'articolo al fine di consentire una più ampia dilazione e rateizzazione dei pagamenti dei tributi locali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. Nr. 446/1997 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

DI SOSTITUIRE l'art. 24 del regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, approvato con delibera di C.C. nr. 26 del 30/05/2003 "Regolamento Generale delle Entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi" come segue:

ART. 24

Rateizzazione tributi

1. Con determinazione del dirigente, ai debitori di somme certe, liquidate ed esigibili, per la quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate, a specifica domanda debitamente motivata e presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Importo da corrispondere superiore a EURO 100,00;
 - Importo di ogni singola rata non inferiore a EURO 25,00;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - Durata massima: ventiquattromesi;
 - Decadenza dal beneficio connesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate consecutive;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
 - Nell'ipotesi che la richiesta di rateazione scaturisca da un provvedimento di accertamento con adesione il pagamento può essere rateizzato con massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano 1.000 euro;
 - Rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, qualora lo stesso sia di un importo superiore a 2.500 euro;
2. E' possibilità concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà;
3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

e **ISTITUIRE** il seguente articolo

Art. 25 bis

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 è estesa a tutti i contributi comunali l'istituto della compensazione;
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentita la compensazione del credito maturato su qualsiasi tributo comunale, risultante dal provvedimento di rimborso disposto dall'Ufficio competente, con il debito maturato su altri tributi;
3. Il contribuente presenta all'Ufficio tributi una comunicazione, pena la perdita del diritto, dalla quale risulti:
 - a) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i contributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'ordine del giorno da parte del Sindaco;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm, del Responsabile del Settore Finanziario, in data 15/04/2014;

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 13

- Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

DELIBERA

DI SOSTITUIRE l'art. 24 del regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, approvato con delibera di C.C. nr. 26 del 30/05/2003 "Regolamento Generale delle Entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi" come segue:

ART. 24

Rateizzazione tributi

1. Con determinazione del dirigente, ai debitori di somme certe, liquidate ed esigibili, per la quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate, a specifica domanda debitamente motivata e presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Importo da corrispondere superiore a EURO 100,00;
 - Importo di ogni singola rata non inferiore a EURO 25,00;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - Durata massima: ventiquattromesi;
 - Decadenza dal beneficio connesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate consecutive;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
 - Nell'ipotesi che la richiesta di rateazione scaturisca da un provvedimento di accertamento con adesione il pagamento può essere rateizzato con massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano 1.000 euro;
 - Rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, qualora lo stesso sia di un importo superiore a 2.500 euro;
2. E' possibilità concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà;
3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

e **ISTITUIRE** il seguente articolo

Art. 25 bis

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 è estesa a tutti i contributi comunali l'istituto della compensazione;
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentita la compensazione del credito maturato su qualsiasi tributo comunale, risultante dal provvedimento di rimborso disposto dall'Ufficio competente, con il debito maturato su altri tributi;
3. Il contribuente presenta all'Ufficio tributi una comunicazione, pena la perdita del diritto, dalla quale risulti:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i contributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente

- Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CASCIU GERARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. FAMA' FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. _____
dal _____ al _____ per quindici giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to PILLONI ELISA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uras, li _____

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO**
LISCI Maria Angela